



**UNIONE DEI COMUNI MONTANI  
AMIATA GROSSETANA**

Arcidosso - Castel del Piano - Castell'Azzara - Roccalbegna - Santa Fiora - Seggiano - Semproniano

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA  
TRAMITE I BUONI PASTO**

## **Art. 1 Principi generali**

La normativa contrattuale vigente in materia del servizio mensa e dei buoni pasto per i dipendenti è contenuta negli artt. 45 e 46 del CCNL Enti locali del 14 settembre 2000. L'Unione in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale, a tempo indeterminato, determinato ed in part-time, il servizio di mensa aziendale, che viene erogato nella forma del ticket restaurant (buono pasto). Il servizio di mensa non può essere sostituito da indennità; i buoni pasto non sono cedibili a terzi e non possono essere monetizzati. Dopo la consegna all'avente diritto i buoni pasto entrano nella sua piena disponibilità e qualsiasi evento che non ne consenta l'utilizzo impedisce altra erogazione salvo quanto previsto al successivo art. 5. Si ha diritto al godimento di un buono pasto per ogni giornata lavorativa come previsto al successivo art. 3. La fruizione del servizio di mensa – buono pasto - è regolata dai seguenti principi: • è necessario che il lavoratore sia in servizio; • è necessario aver prestato l'attività lavorativa in una delle modalità previste al successivo art. 3, con una pausa pasto non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti.

## **Art. 2 Definizione del servizio sostitutivo di mensa**

Per servizio sostitutivo di mensa si intende quello fruibile in pubblici esercizi appositamente convenzionati con l'appaltatore e dislocati sul territorio o mediante la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuata da rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e servizi commerciali. Convenzionalmente i buoni pasto sono suddivisi in due tipologie: • Buono Pasto ordinario attribuibile al personale soggetto ad articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni settimanali nei due rientri pomeridiani; • Buono Pasto straordinario attribuibile nelle giornate di lavoro ordinario antimeridiano con lavoro straordinario pomeridiano purché debitamente autorizzato, dai rispettivi Responsabili titolari di P.O.. In assenza della prescritta autorizzazione il buono pasto non potrà essere erogato.

## **Art. 3 Diritto al servizio mensa**

1. Il diritto di usufruire dei buoni pasto spetta ai dipendenti nei giorni in cui sono tenuti al rientro pomeridiano (orario di lavoro articolato), purché siano prestate nella giornata almeno 8,00 ore complessive di lavoro, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano, con una pausa pasto non inferiore a 30 minuti e non superiore

a due ore, usufruendo dell'istituto della flessibilità. Il diritto spetta anche in caso di lavoro straordinario, debitamente autorizzato, tranne nei casi di recupero debiti orari, sempre che siano prestate complessivamente nella giornata almeno 8,00 ore di lavoro e 2 ore di rientro. Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario non inferiore a 8,00 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano. Il diritto di mensa è connesso alla prestazione del servizio, certificata da idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dall'Ente.

#### **Art. 4 Valore ed utilizzo del buono pasto**

In valore nominale del buono pasto in applicazione del presente regolamento è fissato in € 7,00 Il buono pasto:

- se cartaceo deve essere firmato dal dipendente al momento dell'utilizzo;
- non è cedibile, né commerciabile, né convertibile in denaro;
- ha validità fino al 31 dicembre dell'anno di emanazione;

#### **Art.5 Procedura di erogazione dei buoni pasto**

I buoni pasto vengono conteggiati e consegnati da un incaricato del servizio competente sulla base dei rientri effettuati nel mese di riferimento, come risulta dalle marcature del badge.

#### **Art. 6 Disposizioni finali**

Il presente disciplinare sostituisce le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di buoni pasto.



